



Regolamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, e in particolare l'articolo 47, comma 2;
- visto l'accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;
- visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito POR FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 16 gennaio 2015 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FSE;
- d'intesa con l'Autorità di Gestione del POR FSE;

ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

art. 1 oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato di Sorveglianza del POR FSE istituito ai fini di accertare l'efficacia e la qualità di attuazione del POR FSE medesimo, in conformità con gli articoli 47, 48 e 49 del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006.

art. 2 composizione del Comitato di Sorveglianza

1. Il Comitato di Sorveglianza, di seguito Comitato, è presieduto dall'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.
2. Le funzioni vicarie della presidenza sono sostenute dal Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

3. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle istituzioni, organismi, associazioni indicate dalla Giunta regionale con la deliberazione che ha istituito il Comitato, indicata nelle premesse.
4. L'elenco dei membri del Comitato è reso pubblico, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. I rappresentanti che costituiscono il Comitato si distinguono tra i componenti con diritto di voto ed i partecipanti a titolo consultivo. E' facoltà del Presidente del Comitato invitare ulteriori partecipanti in relazione anche alle specifiche tematiche trattate nella seduta di riferimento del Comitato.
6. Per ogni componente con diritto di voto e per ogni partecipante a titolo consultivo deve essere indicato un delegato.
7. Eventuali integrazioni o aggiornamenti alla composizione del Comitato sono oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.
8. Eventuali cambiamenti dei componenti con diritto di voto e dei partecipanti a titolo consultivo, e dei loro delegati, sono comunicati dall'istituzione, organismo o associazione di riferimento alla segreteria del Comitato.
9. È assicurata, ove possibile, un'equilibrata presenza di uomini e donne all'interno del Comitato.
10. I Componenti con diritto di voto del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FSE, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse

art. 3 segreteria del Comitato

1. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica, nominata con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.
2. La segreteria è in capo all'AdG ed ha i seguenti compiti:
 - a) trasmettere la documentazione attinente i lavori del Comitato ai componenti con diritto di voto ed ai partecipanti a titolo consultivo;
 - b) organizzare ed istruire le riunioni del Comitato;
 - c) predisporre il verbale delle riunioni del Comitato;
 - d) gestire le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 6.
3. La corrispondenza riguardante il Comitato di sorveglianza deve essere indirizzata alla segreteria del Comitato.
4. Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'Assistenza tecnica del POR FSE del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n.1303/2013 in materia di ammissibilità della spesa.

art. 4 compiti del Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del POR FSE e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tal fine esso svolge i compiti indicati negli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il Comitato esamina:
 - a) ogni aspetto che incide sui risultati del POR FSE, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
 - b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
 - c) l'attuazione della strategia di comunicazione;

- d) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
 - e) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - f) lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo;
 - g) gli strumenti finanziari.
3. Il Comitato esamina e approva:
- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
 - b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
 - c) il piano di valutazione del POR FSE ed eventuali modifiche dello stesso. L'esame e l'approvazione avvengono entro un anno dall'adozione del POR FSE;
 - d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa. L'esame e l'approvazione avvengono entro sei mesi dall'adozione del POR FSE;
 - e) proposte presentate dall'Autorità di gestione di modifiche di elementi del programma operativo approvati dalla Commissione europea ai fini del loro successivo inoltrare alla Commissione Europea per la successiva decisione;
 - f) proposte presentate dall'Autorità di gestione apportate a elementi del programma che non comportano l'adozione di una decisione da parte della Commissione europea, ma solo la notifica formale alla Commissione.
4. Il Comitato formula il consenso in merito a operazioni in cui possono realizzarsi spese al di fuori dell'Unione Europea nei limiti e nelle modalità previste dal art 13 comma 3 del Regolamento UE 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
5. Il Comitato svolge attività di sorveglianza anche in relazione al Programma Operativo del Fondo sociale europeo del periodo di programmazione 2007-2013. In tale ambito sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione su questi argomenti le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del CdS del POR 2007-2013, qualora non presenti nel Comitato del POR FSE 2014-2020.

art. 5 funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o, in casi di necessità debitamente motivata, su richiesta della maggioranza semplice dei componenti con diritto di voto del Comitato.
2. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori.
3. Su iniziativa del Presidente, la preparazione della riunione del Comitato può essere preceduta da riunioni tecniche alle quali possono partecipare rappresentanti del Comitato – componenti con diritto di voto o partecipanti a titolo consultivo –, e funzionari ed esperti esterni convocati dal Presidente.
4. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più rappresentanti del Comitato – componenti con diritto di voto o partecipanti a titolo consultivo –, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.
5. L'ordine del giorno, recante le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è trasmesso per posta elettronica almeno quindici giorni di calendario prima della riunione ai componenti con diritto di voto o partecipanti a titolo consultivo.
6. Le eventuali tematiche relative al POR FSE della programmazione 2007/2013 sono evidenziate nell'ordine del giorno e trattate nella fase conclusiva della riunione del Comitato.

7. Con i medesimi termini e modalità indicati al comma 5, il Presidente convoca le eventuali riunioni tecniche di cui al comma 3.
8. I documenti di lavoro inerenti la seduta del Comitato ed i punti all'ordine del giorno per i quali si preveda l'esame e l'approvazione da parte del Comitato sono messi a disposizione dei componenti con diritto di voto e dei partecipanti a titolo consultivo almeno sette giorni di calendario antecedenti il giorno della riunione. I materiali sono resi disponibili sul sito www.regione.fvg.it della Regione. È facoltà del Presidente mettere a disposizione prima della riunione ulteriori materiali e documenti di lavoro connessi ai punti dell'ordine del giorno della seduta di riferimento.
9. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno sette giorni di calendario prima della riunione.
10. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso. Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
11. L'ordine del giorno viene trattato seguendo la successione dei punti di discussione enunciati. Il Presidente, anche su richiesta di un solo componente, può modificare la successione, previo assenso dei presenti.
12. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
13. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un rappresentante, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.
14. Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.
15. Il verbale è predisposto dalla Segreteria del Comitato ed è approvato nel corso della riunione successiva del Comitato.
16. L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 6.
17. I verbali delle riunioni indicano la sede, la data, l'ora delle riunioni, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori e riportano, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
18. I verbali sono trasmessi ai rappresentanti del Comitato – componenti con diritto di voto e partecipanti a titolo consultivo – di norma entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

Art. 6 procedura di consultazione scritta

1. Nei casi di necessità motivata o nel caso dell'approvazione del verbale il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i rappresentanti del Comitato; i componenti con diritto di voto esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni di calendario dalla data di spedizione via posta elettronica.
3. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente con diritto di voto vale quale assenso.
4. In casi di urgenza motivata il Presidente può avviare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro cinque giorni di calendario dalla data di avvio.
5. La decisione relativa alla procedura di consultazione scritta è assunta secondo la prassi del consenso dei componenti con diritto di voto.

6. Il Presidente informa i rappresentanti dell'esito della procedura.

Art. 7 trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvede alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.
2. I verbali delle riunioni, una volta approvati, sono resi disponibili per la consultazione nell'apposita area del sito www.regione.fvg.it, a cura del Responsabile della Comunicazione del POR FSE.

Art. 8 modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e d'intesa con l'Autorità di gestione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme della Decisione della Commissione europea C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 di approvazione del POR FSE e del Regolamento (UE) n. 1303/2013.